

**COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA**

*(Provincia di Lucca)*

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2007

## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

#### **Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali, anche tributarie in attuazione dell'art.52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
- 2) Le norme del presente Regolamento indicano le procedure, le modalità di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.

### **Art.2**

#### **Definizione delle entrate**

- 1) Costituiscono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.
- 2) Costituiscono entrate non tributarie le altre risorse la cui titolarità spetta al comune, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, nonché le entrate derivanti da contributi ordinari, tariffe per l'erogazione dei servizi, vendite di prodotti, multe, ammende, oblazioni, concessioni, alienazioni di beni, sanzioni, ordinanze od altro, comprese eventuali entrate derivanti da servizi per conto terzi. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i proventi derivanti da contravvenzioni della Polizia Municipale soggetti a procedure di rilevazione e riscossione particolari.

## **Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art. 3**

#### **Soggetti responsabili**

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio stesso.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di accertamento, ingiuntiva e sanzionatoria; cura inoltre, per le entrate tributarie, le risposte agli interpelli dei contribuenti, di cui all'art. 11 della L. 27/7/2000, n. 212.
3. In ogni caso il responsabile dell'entrata è competente alla disciplina ed approvazione di piani rateali di recupero del credito, il ricorso ai quali è considerato misura eccezionale, comprovata da ragioni di evidente convenienza economica e sicurezza di risultato per l'amministrazione comunale.

### **Art. 4**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
  - affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
  - affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

#### **Art. 5**

#### **Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate.

#### **Art. 6**

#### **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente i rispettivi Servizi si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate; possono altresì attivare apposite convenzioni con altri Enti per l'acquisizione di banche dati ed altre informazioni utili per la corretta verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti o degli utenti.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata anche nel caso in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile o anche personale esterno.

#### **Art. 7**

#### **Comunicazioni ai debitori**

1. La specifica delle somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. In particolare, il servizio che ha promosso l'accertamento di entrata dovrà comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o altro, quanto segue:
  - a) l'importo della somma dovuta e la sua causale
  - b) le modalità di pagamento
  - c) il termine massimo per adempiere, stabilito in 60 giorni se non diversamente specificato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi determinati come stabilito al successivo art. 11.
2. Non si provvede all'applicazione di interessi qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in linea capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
3. In tutti i casi di comunicazione scritta diversi da quelli di cui al successivo art. 17 può essere utilizzata la corrispondenza ordinaria, il telefax, o la posta elettronica.

4. Per le richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, risposte a questionari, e simili, il termine massimo per la risposta da parte del destinatario è di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Il decorso di tale termine è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

#### **Art. 8**

##### **Dilazione dei versamenti**

1. Il Comune può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, su richiesta scritta del contribuente da far pervenire all'Ufficio protocollo, applicando al riguardo le norme previste dall'art. 19 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 26.2.1999, n. 46 e successive modifiche.
2. La richiesta del contribuente deve essere adeguatamente motivata e documentata; essa, su richiesta dell'ufficio, può essere eventualmente integrata anche successivamente alla sua presentazione.
3. La competenza a decidere sulle richieste in questione, concedendo la dilazione o negandola, è del responsabile del servizio titolare dell'entrata di cui si tratta, che vi provvede, entro 45 giorni dalla loro presentazione, con propria determinazione, da trasmettere successivamente all'interessato e, in caso di accoglimento, anche al Concessionario del servizio di riscossione.
4. Nell'adottare le sue decisioni il responsabile tiene conto dell'importo da rateizzare e della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, quale risulta dalla documentazione fornita. In base agli stessi criteri si determina anche il numero delle rate in cui ripartire l'importo dovuto.
5. La dilazione può essere concessa in riferimento a qualsiasi tipologia di entrata comunale iscritta a ruolo, sia che riguardi più annualità sia che ne comprenda una sola, ed ugualmente sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.
6. La dilazione è effettuata dividendo l'importo complessivamente iscritto a ruolo per il numero delle rate mensili previste ed applicando a ciascuna rata gli interessi nella misura indicata al successivo art. 11, in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di decorrenza fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, se l'istanza di dilazione è presentata entro tale termine ovvero dalla data di presentazione di quest'ultima se essa viene presentata dopo. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'entrata ed è riscosso unitamente ad essa alle scadenze stabilite. L'importo totale delle singole rate (capitale più interessi) è arrotondato all'euro.
8. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

#### **Art. 9**

##### **Versamenti e rimborsi**

1. Salvo che non sia diversamente previsto da norme di legge o da specifico regolamento, per le entrate tributarie i contribuenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento di somme di importo inferiore ad € 5,00. Ove si tratti di entrate diverse da quelle tributarie, non si è tenuti ad effettuare il pagamento di somme di importo inferiore ad € 2,00. Ugualmente il Comune non effettua rimborsi di importi analoghi né procede all'accertamento e riscossione coattiva.
2. L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge.
3. Al riguardo si deve fare riferimento all'ammontare del singolo versamento, eventualmente comprensivo di sanzioni ed interessi, fermo restando che quando l'importo da versare supera tale limite esso deve essere pagato per intero. Parimenti, nei casi di pagamenti rateizzati, il versamento a saldo deve essere effettuato per l'intero importo, anche se una o più rate non sono state pagate in quanto non si era raggiunto detto limite.

#### **Art.10**

#### **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile dell'entrata per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione dovuta utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento di quanto dovuto.
4. Il funzionario responsabile dell'entrate, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

#### **Art.11**

#### **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento dell'applicazione maggiorato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **Art.12**

#### **Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso viene a conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

### **Art. 13** **Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite Poste Italiane S.p.A., Banche ed istituti di credito convenzionati.

### **Art. 14** **Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Capo III - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE**

### **Art. 15**

#### **Ambito applicativo**

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle entrate comunali non tributarie e, se compatibili, si applicano anche alle entrate aventi carattere tributario.

### **Art. 16**

#### **Invito al pagamento**

1. Il servizio che ha promosso l'accertamento, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l'invito al pagamento contenente:
  - a) l'importo della somma dovuta comprensiva degli interessi legali decorrenti dal 61° giorno di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), o dal giorno di effettiva scadenza, la sua causale e le spese postali;
  - b) le modalità di pagamento;
  - c) il termine per adempiere, normalmente stabilito in gg. 30 dalla data di notifica;
  - d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine matureranno oltre agli interessi legali anche interessi moratori al saggio legale.
2. Non si provvede all'applicazione di interessi di mora qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento;
3. Sarà cura delle singole strutture trasmettere per conoscenza l'elenco degli inviti al pagamento di cui al precedente comma al servizio ragioneria dell'ente per le operazioni di sua competenza. L'elenco dovrà contenere il nominativo, l'importo in riscossione e la causale. Nel caso in cui il debitore provvedesse o avesse nel frattempo provveduto a pagare, il servizio ragioneria è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio interessato, il quale archiverà la pratica.

### **Art. 17**

#### **Ingiunzione**



1. In caso di inadempimento all'invito di pagamento e messa in mora, il servizio accertatore può predisporre il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di messa in mora, oltre gli interessi legali maturati e maggiorata degli ulteriori interessi di mora, delle spese postali dell'invito di pagamento e dell'ingiunzione, oltre i diritti di notifica. Restano salve le diverse maggiorazioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamento.
2. L'Ufficio accertatore provvede alla notifica dell'ingiunzione direttamente. Un elenco dettagliato delle ingiunzioni emesse deve essere trasmesso al servizio ragioneria per le operazioni di competenza.

### **Art. 18**

#### **Esecuzione**

1. In caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla notifica dell'ingiunzione il servizio accertatore procederà, salvo sospensione accordata in sede di opposizione, all'esecuzione sui beni del debitore secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero secondo l'art. 474 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Pendendo opposizione, tuttavia, il suddetto servizio potrà valutare di procrastinare l'esecuzione alla definizione del giudizio.
3. Per la vendita dei beni eseguiti secondo la procedura di recupero forzoso potrà farsi ricorso all'Istituto di Vendite Giudiziarie, previo accordo.

### **Art. 19**

#### **Interessi per riscossione coattiva**

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi sulle somme a credito dell'amministrazione comunale vengono così determinati:
  - a) interessi legali (art. 1282 c.c.) al saggio vigente al momento dell'applicazione. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dalla scadenza di pagamento. Essi verranno indicati nell'invito al pagamento e dovranno essere corrisposti unitamente al capitale nel termine indicato. Tuttavia i crediti derivanti da locazioni producono interessi dalla data di notifica dell'invito al pagamento.
  - b) interessi di mora pari al saggio legale tempo per tempo vigente. Gli interessi moratori decorrono dalla data di scadenza del termine indicato nell'invito al pagamento.
  - c) interessi di dilazione al saggio vigente al momento dell'applicazione. Gli interessi di dilazione verranno calcolati in base al piano di rateizzazione concesso.

### **Art. 20**

#### **Inesigibilità del credito**

1. Qualora, nonostante l'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti l'impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il servizio accertatore provvederà alla riduzione della somma non recuperata o all' annullamento dell'accertamento della relativa entrata.

## **Capo IV - ADESIONE ED AUTOTUTELA**

### **Art. 21 Adesione**

1. L'accertamento dei tributi di cui al presente capo può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
4. Il procedimento attivato dall'ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione. La data di comparizione può essere concordata telefonicamente.
5. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che egli, nel caso non abbia ricevuto l'invito di cui al comma precedente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all'ufficio accertante, con l'indicazione, tra l'altro, di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 40 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente, telematicamente o via fax.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
7. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione, che

deve essere sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige succinto verbale dell'esito negativo.
9. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute. Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio l'attestazione del relativo pagamento e l'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la definizione è perfezionata dall'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento eventualmente emesso perde efficacia.
10. L'adesione del contribuente all'accertamento è anche effettuata con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto del minimo, del tributo e degli interessi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, e con la contemporanea rinuncia, anche tacita, all'impugnazione dell'atto ed al contraddittorio di cui al presente articolo. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il contribuente esprime la propria volontà di aderire con apposita comunicazione sottoscritta.
11. In caso di adesione, l'avviso di accertamento non è soggetto ad impugnazione ed è escluso l'esercizio dell'eventuale ulteriore azione accertatrice da parte dell'ufficio, salvo che nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o se sopravviene la conoscenza di ulteriori elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore imponibile superiore al cinquanta per cento dell'imponibile definito.
12. L'istituto dell'adesione all'accertamento non è applicabile in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## **Art. 22 Autotutela**

1. L'esercizio dell'autotutela si effettua nei limiti indicati dall'art. 2 quater del D.L. 30.11.1994, n. 564 (convertito con modificazioni dalla legge 30.11.1994, n. 656) come modificato dall' art. 27 della legge 18.2.1999, n. 28.
2. L'organo competente alla emanazione degli atti di autotutela è il responsabile dell'entrata.

## **Capo V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.23 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.